

# GENITORIALITA': ESTENSIONE DEI BENEFICI AI FIGLI MINORI IN AFFIDAMENTO TEMPORANEO

Oggi abbiamo sottoscritto tre accordi per adeguare i trattamenti riferiti alla genitorialità alle previsioni del DLgs 105 del 30/06/22 e nel contempo abbiamo ottenuto l'estensione delle tutele welfare ai figli minori in affidamento temporaneo.



Gli accordi prevedono fin da subito l'estensione fino al dodicesimo anno di età dei:

- permessi non retribuiti per malattia figlio;
- aspettativa aziendale non retribuita per puerperio;
- permessi per nascita figli, relativamente agli ulteriori 10 giorni del congedo parentale per i padri, una volta esaurito quello di legge.

Il congedo straordinario (10gg), previsto a favore dei padri in occasione della nascita del figlio, è ora fruibile dai 2 mesi precedenti fino ai 5 mesi successivi la data del parto; tale permesso è utilizzabile anche dai padri affidatari.

L'ulteriore congedo straordinario facoltativo (max 7 mesi) per i padri -anche affidatari- è richiedibile entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.

Dal 1° gennaio 2023 il Contributo Welfare Figli e il Bonus Nascita Figlio sono previsti anche per i minori in affidamento temporaneo che risultino fiscalmente a carico del dipendente.

**Da gennaio 2023 sarà possibile iscrivere al Fondo Sanitario di Gruppo anche i minori che sono in affidamento temporaneo da almeno 24 mesi.**

Sempre dal 1 gennaio 2023 si potranno iscrivere anche ad ALI i figli minori in affidamento

temporaneo.

**Riteniamo importanti questi accordi in quanto l'estensione del Welfare di Gruppo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di inclusione.**

[qui il documento in pdf](#)